

REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 3

“Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2276 del 04/12/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 6 della L.R. Puglia n.3 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” (di seguito Legge).
2. Le presenti norme stabiliscono:
 - la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di sostegno di cui alla Legge;
 - la definizione, per ogni categoria di interventi, della tipologia di spese ammissibili e della misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
 - la definizione dei criteri per la determinazione del contributo o incentivo massimo erogabile secondo quanto stabilito dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 6 della Legge;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
 - i requisiti soggettivi, i criteri, le condizioni, i tempi e le modalità per la concessione dei benefici;
 - ogni altro aspetto concernente il procedimento amministrativo avente a oggetto gli interventi di cui alla legge, le variazioni alle iniziative, le modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli, anche in funzione di revoca delle provvidenze, e l’irrogazione delle sanzioni.

Art. 2

Programma annuale degli interventi

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta Regionale adotta secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 5 della Legge il programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto.
2. Il programma altresì definisce la ripartizione delle risorse all’interno dei seguenti ambiti di attività:

- a. Ambito radiotelevisivo;
 - b. Ambito della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
 - c. Ambito dell'editoria su web;
 - d. Ambito delle Agenzia di stampa quotidiana
 - e. Ambito delle iniziative di informazione e comunicazione attivate dagli enti locali.
3. Il programma annuale degli interventi può stabilire di finanziare tutti gli ambiti di intervento o solo alcuni; in ogni caso agli ambiti di intervento destinatari delle risorse non potrà essere assegnata una dotazione inferiore al 15% o superiore al 60% della dotazione disponibile.
 4. Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che, a qualunque titolo, si rendessero successivamente disponibili.

Art. 3

Contributi per l'esercizio associato delle funzioni di Ufficio stampa

1. I Contributi per l'esercizio associato delle funzioni di Ufficio Stampa sono assegnati a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico rivolto al sistema degli Enti Locali, che definirà i criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi, sentito il parere dell'ANCI Puglia.

Art. 4

Procedimento amministrativo per la definizione dei beneficiari privati

1. La struttura regionale competente in materia di comunicazione istituzionale adotta entro 30 giorni dall'adozione del Programma annuale degli interventi di cui al precedente articolo 2 un avviso pubblico volto alla definizione dei soggetti beneficiari e degli interventi finanziabili per ciascuno dei beneficiari secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3, 4 e 7 della Legge.
2. L'avviso deve prevedere le informazioni di cui alla lettera b) punti da 1 a 6 dell'art. 6 della Legge ai fini della determinazione del contributo spettante e indicare le priorità di finanziamento definito dal programma annuale degli interventi per l'annualità di riferimento di cui al precedente art. 2.
3. L'istruttoria delle istanze è svolta da apposita commissione nominata dal dirigente della Struttura regionale competente in materia di Comunicazione Istituzionale, e composta da funzionari della predetta struttura regionale e del CORECOM; all'esito dell'esame istruttorio è stilato un elenco dei soggetti beneficiari che potranno concorrere alle misure di sostegno pubblico previste dalla Legge, secondo quanto stabilisce il programma annuale degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge, nella misura stabilita dall'art. 6 della legge.

Art. 5

Interventi e spese ammissibili e intensità di aiuto

1. Per gli interventi individuati dall'art. 5 della Legge sono definite le seguenti spese ammissibili e le intensità di aiuto massime concedibili.

INTERVENTI	SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO
Innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e diffusione radio-televisiva, nonché interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegian-	Intensità di aiuto del 70% per investimenti in attivi materiali ed immateriali funzionali allo svolgimento dell'attività di impresa: <ul style="list-style-type: none"> • impianti, macchinari e attrezzature, • programmi informatici commisurati alle esigenze aziendali,

do iniziative in regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici.	<ul style="list-style-type: none"> • opere murarie e relative spese di progettazione ingegneristica.
Produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile accessibilità	<p>Intensità di aiuto del 70% per i seguenti investimenti in attivi materiali ed immateriali finalizzati a modernizzare il sistema di produzione, distribuzione e vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti, macchinari e attrezzature, • programmi informatici commisurati alle esigenze aziendali.
Costi per la progettazione e realizzazione del sito web e per la gestione e alimentazione delle pagine.	<p>Intensità di aiuto del 40% per spese di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenza gestionale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie; • assistenza tecnologica per l'introduzione di nuove tecnologie; • servizi di trasferimento di tecnologie; • consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; • addestramento del personale. <p>I fornitori dei servizi di consulenza devono garantire tutti i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. essere in possesso di struttura tecnicamente organizzata operante nel settore di attività in cui si presta la consulenza con esperienza documentata almeno triennale in progetti simili (con indicazione del nominativo di almeno tre clienti nell'ultimo triennio, dei relativi valori economici contrattualizzati e dell'attività svolta presso gli stessi); b. essere in possesso di Partita IVA; c. garantire la qualificazione del personale impegnato nel progetto con esperienza minima triennale; d. essere in possesso di strumentazione e apparecchiature adeguate ai servizi da erogare.
Abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on-line.	<p>Intensità di aiuto del 40% per spese di abbonamento ad agenzie di stampa.</p>
Iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e pugliese, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e pugliese	<p>Intensità di aiuto del 40% per le attività culturali, nell'ambito delle quali sono ammissibili i costi operativi collegati all'attuazione di tali attività, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di viaggio, • materiali e forniture con attinenza diretta all'attività culturale, • strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, • locazione e ammortamento di strumenti, software e attrezzature,

	<ul style="list-style-type: none"> • costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, • costi di promozione direttamente imputabili all'attività, • costi per il personale artistico, tecnico e organizzativo direttamente impiegato nell'attività culturale.
<p>Produzione e diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione locale</p>	<p>Intensità di aiuto del 40% per gli aiuti al funzionamento destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • personale, • materiali, • servizi appaltati, • comunicazioni, • energia, • manutenzione, • affitto, • amministrazione, • assicurativi. <p>Non sono ammissibili i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti</p>
<p>Assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche</p>	<p>Intensità di aiuto del 40% per i costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato.</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.</p>
<p>Iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche professionali, come rilevate anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re.Com.) e l'Ordine dei giornalisti della Puglia, attuate nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le università degli studi, con particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione o equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati</p>	<p>Intensità di aiuto del 60% per i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. <p>Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.</p>

2. L'intensità di aiuto per ciascuna tipologia di spesa ammissibile non potrà superare i limiti previsti dal Regolamento Regionale 15/2014 e ss.mm.ii.
3. Le intensità di aiuto, previste nella tabella di cui al precedente comma 1, potranno essere incrementate in ragione dei seguenti parametri:
 - a. Incremento del 5% per le imprese che registrano un rapporto tra investimento previsto dall'intervento per innovazione, nuova occupazione e formazione, da un lato, e fatturato, dall'altro pari almeno al 10%;
 - b. Incremento del 5% per le imprese che registrano un rapporto tra incremento del personale dipendente da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) a seguito della realizzazione dell'intervento e il personale occupato con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) nell'anno precedente all'intervento pari almeno al 10%.

Art. 6

Attribuzione dei punteggi per la determinazione delle agevolazioni concedibili

1. A ciascuna domanda presentata sarà attribuito un punteggio per ciascuno dei quattro parametri di seguito riportati.
 - a. Fatturato dell'ultimo esercizio - saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 25 punti alle imprese che abbiano registrato un fatturato non superiore ad € 200.000,00;
 - 15 punti alle imprese che abbiano registrato un fatturato compreso tra € 200.000,01 ed € 500.000,00;
 - 5 punti alle imprese che abbiano registrato un fatturato superiore a € 500.000,00;
 - b. Percentuale di dipendenti con qualifica di giornalista nell'ultimo esercizio - saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 25 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di giornalisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) pari almeno al 50% del totale dei dipendenti;
 - 15 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di giornalisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) compreso tra il 25% e il 49,99% del totale dei dipendenti;
 - 5 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di giornalisti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) compreso tra il 10% e il 24,99% del totale dei dipendenti;
 - c. Numero di dipendenti - saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 25 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) non superiore a 5;
 - 15 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) compreso tra 5,1 e 15;
 - 5 punti alle imprese che abbiano avuto un numero di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in termini di Unità Lavorative Annue (ULA) superiore a 15;
 - d. Incremento percentuale di investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione nell'ultimo esercizio determinato sulla base di un'apposita asseverazione redatta da professionista abilitato - saranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 25 punti alle imprese che abbiano registrato un incremento pari almeno al 20% del totale degli investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione rispetto all'esercizio precedente;
 - 15 punti alle imprese che abbiano registrato un incremento compreso tra il 10% e il 19,99% del

totale degli investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione rispetto all'esercizio precedente;

- 5 punti alle imprese che abbiano registrato un incremento compreso tra il 5% e il 9,99% del totale degli investimenti in innovazione, nuova occupazione e formazione rispetto all'esercizio precedente.

2. A seguito dell'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto, sarà determinata l'agevolazione concedibile in favore di ciascuna impresa, secondo il seguente criterio.

Il punteggio di ciascuna impresa sarà rapportato al totale dei punteggi assegnati a tutte le imprese appartenenti alla categoria di cui al precedente comma. Il valore percentuale ottenuto sarà moltiplicato per la dotazione finanziaria destinata alla categoria, al fine di ottenere l'importo dell'agevolazione concedibile a ciascun'impresa richiedente.

$$P_{in} / \sum P_{i1..n} = PA_{in}$$

$$PA_{in} * \text{Dotazione finanziaria prevista dall'Avviso} = \text{Agevolazione concedibile}$$

Dove:

- P_{in} = Punteggio impresa (n)
- PA_{in} = Punteggio di Attribuzione impresa (n)

3. In sede di valutazione delle domande presentate per l'ammissione agli interventi di sostegno, viene assegnata una maggiorazione del 10 per cento del punteggio ai soggetti che abbiano preventivamente reso una dichiarazione di disponibilità alla trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità sociale, così come previsto dall'articolo 12 della L.R. 3/2018.
4. Sono esclusi dagli interventi di cui alle disposizioni della L.R. 3/2018 i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di contributi o incentivi erogati dalla Regione, per gli interventi di cui all'articolo 5 della suddetta Legge, per un importo maggiore o uguale a euro 100 mila.

Art. 7

Termini e modalità di presentazione delle domande

Con Determinazione Dirigenziale sarà emanato un avviso pubblico a firma del Dirigente della struttura regionale competente per la Comunicazione Istituzionale in cui sono stabiliti i termini, le modalità di presentazione delle domande e la relativa documentazione da presentare.

Art. 8

Modalità di concessione del contributo

In attuazione dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo, Il Dirigente della struttura competente in materia di Comunicazione Istituzionale con proprio atto dirigenziale e sulla base dell'istruttoria delle domande pervenute, operata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 3 del presente regolamento provvede all'individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento e la quantificazione di ciascun contributo, nonché l'individuazione dei soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione. La modalità di erogazione delle agevolazioni concesse sarà stabilita negli avvisi pubblici e potrà prevedere anche erogazioni a titolo di anticipazione e di stato avanzamento lavori.

Art. 9

Controlli

1. La struttura regionale competente in materia di Comunicazione Istituzionale provvede ai controlli previsti dall'art.10 della Legge Regionale n. 3 del 2018. La stessa effettua controlli a campione avvalendosi della collaborazione degli organismi previsti dalla legislazione vigente oltre alle verifiche d'ufficio su dati ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione.
2. Qualora ne ricorrano i presupposti, su segnalazione degli uffici competenti di cui al comma 1 o su richiesta di un terzo dei membri della Commissione consiliare regionale competente, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza effettua i controlli e la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 3/2018 nonché delle condizioni di accesso di cui all'articolo 7 e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 10

Revoca del contributo e sanzioni

1. Nel caso in cui risulti che l'erogazione degli interventi è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda, ovvero risulti la mancanza dei requisiti richiesti, i benefici concessi sono revocati, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.
2. I benefici sono revocati nel caso in cui vengano accertate l'esistenza, in capo al soggetto beneficiario, di contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento.
3. I benefici sono revocati anche qualora viene accertato il mancato rispetto delle prescrizioni previste in materia di separazione contabile.
4. La revoca dei benefici comporta l'obbligo, a carico del soggetto a cui sono stati concessi, di riversare alla Regione Puglia, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione, in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione al bando per la concessione degli stessi benefici per i tre anni successivi all'accertamento.
5. Se l'obbligato non ottempera al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 gen. 2019

EMILIANO